

Allegato alla Deliberazione del Commissario Straordinario N° Del

Attribuzione ai Dirigenti per la sicurezza e ai Preposti dei compiti prescritti nel Decreto Legislativo 81/2008

Rif.: D. Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) in G.U. 30 aprile 2008, n. 101, suppl. ord.

Scopo

Per effetto delle variazioni normative in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro e alla luce dell'orientamento aziendale, occorre rivisitare il sistema delle attribuzioni in essere in materia di sicurezza, identificando chiaramente quelle della Direzione Generale, quelle dei Dirigenti e quelle dei Preposti, tenuto conto anche delle modificazioni intervenute o che interverranno nel modello organizzativo aziendale; Il documento dettaglia le attribuzioni delle responsabilità dei Dirigenti e quelle dei Preposti, ai sensi della normativa in materia, sulla base di una rilettura dell'organigramma e dell'assetto organizzativo aziendali, così da renderli compatibili con le norme e i principi in materia di sicurezza.

È chiaro che assumono responsabilità anche coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano funzioni direttive così come stabilito nel D. Lgs. 81/2008 all'articolo 299 "**esercizio di fatto dei poteri direttivi**" che stabilisce che *le posizioni di garanzia relative a Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto, gravano altresì su chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti suddetti.*

Definizioni

- ✚ **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- ✚ **Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- ✚ **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Nell'AREUS sono Dirigenti per la sicurezza (nel seguito: DIR81): **il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo, i Responsabili delle Unità quale che sia la loro configurazione contrattuale (Dirigenza o Comparto).**
- ✚ **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Nell'AREUS, allo stato attuale, sono Preposti per la sicurezza (nel seguito: Preposto): il Titolare di Posizione Organizzativa, Coordinatore Infermieristico o tecnico-Amministrativo, il Medico in turno della Centrale Operativa, il Medico in turno del Servizio Elisoccorso, ecc.
- ✚ **RSPP - responsabile del servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di legge designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- ✚ **MC - medico competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di legge, che collabora, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- ✚ **RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;


Legenda Sigle

DS	Direttore Sanitario
DA	Direttore Amministrativo
DEL	Responsabile Servizio di Elisoccorso
DCO	Responsabile Centrale operativa 118
D112	Responsabile Centrale Unica di Risposta112
DIR81	Responsabile di Struttura (ciascun Dirigente per la Sicurezza)
DFORG	Responsabile Formazione e Organizzazione
DTEC	Responsabile Servizio Tecnico-Logistico
DPERS	Responsabile Relazioni col Personale
DINF	Responsabile Servizio Informatico e Reti Tecnologiche
DICR	Responsabile Ingegneria Clinica
MC	Medico Competente
RSPP	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
RUP	Responsabile del Procedimento

Nota Bene: nel documento quando è la prescrizione normativa è un'attribuzione del Dirigente per la sicurezza si riporta la dicitura **DIR81** mentre quando è compito specifico di un particolare Dirigente per la Sicurezza viene precisato di quale si tratta secondo le sigle qui sopra.

I compiti delle Figure di Garanzia specifiche (RSPP, Medico Competente, ecc.) previste sono indicati nel Decreto Legislativo.

Organigramma Aziendale per la Sicurezza



Matrice delle responsabilità dei Dirigenti per la Sicurezza

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
Titolo I Principi Comuni				
18 c. 1a	Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;		Obbligo conservato al Datore di Lavoro	DS
18 c. 1 b	Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;	DCO	Per le strutture di sua competenza	RSPP MC
		DEL	Per le strutture a lui attribuite	
		DIR81	Per le strutture di loro competenza, se non attribuibili a DEL, DCO, DTEC	
		DTEC	Per le strutture della Direzione Aziendale, anche per le parti occupate da lavoratori dipendenti da altri dirigenti	
18 c. 1c	Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	MC RSPP
18 c. 1d	Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	MC RSPP
18 c. 1e	Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	MC RSPP

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
18 c.1f	Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	MC RSPP
18 c.1g	Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	MC
	Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico	DSAN	Obbligo attualmente conservato al Datore di Lavoro	
18 c.1g-bis	Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	MC
18 c.1h	Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	MC RSPP
18 c.1i	Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	MC RSPP

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
	Organizzare i corsi di informazione e formazione sulla sicurezza secondo quanto prescritto in normativa	DFORG	Per tutti i soggetti interessati dell'Azienda	
18 c.1 l	Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	MC RSPP
18 c.1 m	Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	MC RSPP
18 c.1 n	Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP (con funzione di interfaccia RLS) MC
18 c.1 o	Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il Documento e consultato esclusivamente in Azienda	DIR81	Obbligo conservato al Datore di Lavoro che può individuare il RSPP quale interfaccia con i RLS e custode de DVR	RSPP (vincolante con funzione di interfaccia verso i RLS) MC (vincolante)

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
18 c.1 p	Elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento è consultato esclusivamente in azienda	DIR81 che richiede l'attività	Alla valutazione delle interferenze partecipa attivamente il RSPP. L'obbligo di spetta al Dirigente/richiedente/gestore descrivere l'attività richiesta, dando gli elementi utili per individuare le interferenze e la conseguente valutazione	MC RSPP
18 c.1 q	Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;	DSAN	Attribuzione attualmente conservata al Datore di Lavoro	RSPP MC
18 c.1 r	comunicare in via telematica all'INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;	DPERS	Per tutti i lavoratori	Personale + Ogni Dirigente
18 c.1 s	Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;		Datore di Lavoro col supporto di tutta la linea gerarchica	MC RSPP

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
18 c.1 t	Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;	DCO	Per le strutture di sua competenza	MC RSPP
		DEL	Per le strutture a lui attribuite	
		DIR81	Per le strutture di loro competenza, se non attribuibili ai DEL, DCO, DTEC	
		DTEC	Per le strutture della Direzione Aziendale, anche per le parti occupate da lavoratori dipendenti da altri dirigenti	
18 c.1 u	Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze per attività in sedi esterne per cui AREUS fosse individuata come appaltatore. Per gli appalti in cui AREUS agisce come stazione appaltante l'obbligo di fornire la tessera è dell'appaltatore; ai dirigenti compete di vigilare sull'applicazione della norma e, se necessario, imporne l'adempimento.	RSPP
		DTEC		
		RUP		
18 c.1 v	Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;		Obbligo conservato al Datore di Lavoro	RSPP MC
18 c.1 z	Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;	DIR81	Per tutti i lavoratori i luoghi e le attrezzature loro attribuite	RSPP MC
18 c.1 aa	Comunicare in via telematica all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ..	DPERS	Ad ogni nuova elezione/nomina	RSPP

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
18 c.1 bb	Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze.	MC
18 c.2	Fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.	DIR81	Per tutte le strutture e le attività e il personale di propria competenza	
18 c.3-bis	vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione degli obblighi sia addebitabile agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza dei dirigenti.	DIR81	Per tutte le strutture di propria competenza	
22 c.1	I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.	DTEC RUP	Per i progettisti aziendali o per i progetti realizzati da professionisti esterni sotto il controllo dei servizi a lato.	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
26 c.1a	In caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: verificare, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445/2000	DIR81		RSPP
		DPERS		
		RUP		
26 c.1b	In caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.	DIR81	Direttori Servizi che gestiscono affidamento di lavori o appalti in genere	RSPP MC
		RUP		RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
26 c.2 a	Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;	DIR81	Per tutti gli appalti che coinvolgono il personale e le strutture alle proprie dipendenze	RSPP MC
		RUP		
26 c.2 b	Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.	DIR81	Per tutti gli appalti che coinvolgono il personale e le strutture alle proprie dipendenze	RSPP MC
		RUP		
26 c.8	Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze per quelle attività in sedi esterne per cui l'Azienda è individuata come appaltatore - Per gli appalti in cui l'Azienda agisce come stazione appaltante l'obbligo di fornire materialmente la tessera è dell'appaltatore; ai dirigenti compete la funzione di vigilare sull'applicazione della norma e se necessario imporne l'adempimento	RSPP
RUP				

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
29 c.4	Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR), e quello di cui all'articolo 26, comma 3 (DUVRI), devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.		Obbligo conservato al Datore di Lavoro	RSPP
35 c.2	Nel corso della riunione di cui all'art. 35 sottoporre all'esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.		Obbligo conservato al Datore di Lavoro	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
	Organizzare i corsi di informazione sulla sicurezza secondo quanto prescritto in normativa	DFORG	Direttore Formazione e Organizzazione con la consulenza e supporto del RSPP	
36 c.1	Provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze - L'obbligo consiste nel far partecipare i propri lavoratori ai momenti informativi e fornire gli strumenti informativi organizzati e predisposti e segnalare eventuali carenze informative riscontrate.	RSPP MC
36 c.2	Provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze - L'obbligo consiste nel far partecipare i propri lavoratori ai momenti informativi e fornire gli strumenti informativi organizzati e predisposti e segnalare eventuali carenze informative riscontrate.	RSPP MC
36 c.3	Fornire le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.	DIR81	Per tutti i lavoratori a domicilio alle proprie dipendenze, (potrebbe configurarsi in questo caso la situazione del telelavoro)	RSPP MC
36 c.4	Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze - L'obbligo consiste nel far partecipare i propri lavoratori ai momenti informativi e fornire gli strumenti informativi organizzati e predisposti e nel segnalare a RSPP e MC eventuali carenze informative riscontrate, oltre che ad effettuare la verifica della comprensione della lingua italiana.	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
	Organizzare i corsi di formazione sulla sicurezza secondo quanto prescritto in normativa	DFORG	Direttore Formazione e Organizzazione sulla proposta formulata annualmente dal RSPP	
37 c. 1	Assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze - L'obbligo consiste nel far partecipare i propri lavoratori ai corsi organizzati e nel segnalare a RSPP e MC eventuali carenze formative riscontrate.	RSPP MC
37 c. 2	La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano	DIR81	Obbligo di rispettare le indicazioni normative prescritte	RSPP MC
37 c. 3	Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze - L'obbligo consiste nel far partecipare i propri lavoratori ai momenti informativi e fornire gli strumenti informativi e nel segnalare eventuali carenze o necessità riscontrate, oltre che ad effettuare la verifica della comprensione della lingua italiana.	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
37 c. 4	La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP MC
37 c. 5	L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP MC
37 c. 6	La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze con obbligo di segnalazione delle variazioni in divenire	RSPP MC
37 c. 7	I preposti ricevono, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.	DIR81	Per tutti i preposti alle proprie dipendenze L'obbligo consiste nel far partecipare i propri lavoratori ai momenti informativi e fornire gli strumenti informativi e nel segnalare eventuali carenze o necessità riscontrate, oltre che ad effettuare la verifica della comprensione della lingua italiana.	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
37 c. 9	I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specificata formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998,	DIR81	Per le strutture di loro competenza,	RSPP MC
		DTEC	Per le strutture della Direzione Generale, anche se occupate da lavoratori dipendenti da altri Dirigenti	
37 c. 10	Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.	DFORG		RSPP MC
43 c. 1a	Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;	DIR81	Per le strutture di loro competenza,	RSPP MC
		DTEC	Per le strutture della Direzione Generale, anche se occupate da lavoratori dipendenti da altri Dirigenti	
43 c. 1b	Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), designare preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);	DIR81	Per le strutture di loro competenza,	RSPP MC
		DTEC	Per le strutture della Direzione Generale, anche se occupate da lavoratori dipendenti da altri Dirigenti	

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
43 c. 1c	Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;	DIR81	Per le strutture di loro competenza,	RSPP MC
		DTEC	Per le strutture della Direzione Generale, anche se occupate da lavoratori dipendenti da altri Dirigenti	
43 c. 1d	Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), programmare gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;	DIR81	Per le strutture di loro competenza,	RSPP MC
		DTEC	Per le strutture della Direzione Generale, anche se occupate da lavoratori dipendenti da altri Dirigenti	
43 c. 1e	Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.	DIR81	Per le strutture di loro competenza,	RSPP MC
		DTEC	Per le strutture della Direzione Generale, anche se occupate da lavoratori dipendenti da altri Dirigenti	
43 c. 1e-bis	garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.	DIR81	Per le strutture di loro competenza,	
		DTEC	Per le strutture della Direzione Generale, anche se occupate da lavoratori dipendenti da altri Dirigenti	
43 c. 4	Salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
45 c. 1	Tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.	DIR81	Per le strutture di loro competenza,	MC
		DTEC	Per le strutture della Direzione Generale, anche se occupate da lavoratori dipendenti da altri Dirigenti	
46 c. 2	Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.	DIR81	Per le strutture di loro competenza,	RSPP
		DTEC	Per le strutture della Direzione Generale, anche se occupate da lavoratori dipendenti da altri Dirigenti	
Titolo II Luoghi di Lavoro				
64 c. 1a	Provvedere i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;	DIR81	Art. 63: 1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV. 2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili. 3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.	RSPP
		DTEC		
64 c. 1b	Provvedere affinché le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;	DIR81	Per le strutture di loro competenza,	RSPP
		DTEC	Per le strutture della Direzione Generale, anche se occupate da lavoratori dipendenti da altri Dirigenti	

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
64 c. 1c	Provvedere affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;	DTEC		
64 c. 1d	Provvedere affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;	DTEC		
64 c. 1e	Provvedere affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.	DTEC		
65 c. 1	È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.	DIR81	Per le strutture di loro competenza,	RSPP
		DTEC	Per le strutture della Direzione Generale, anche se occupate da lavoratori dipendenti da altri Dirigenti	
65 c. 2	In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.	DIR81	Per le strutture di loro competenza,	RSPP MC
		DTEC	Per le strutture della Direzione Generale, anche se occupate da lavoratori dipendenti da altri Dirigenti	

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
66 c. 1	<p>È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.</p>	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP MC
67 c. 1	<p>La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.</p>	DTEC	Per quanto applicabile all'attività sanitaria	RSPP
67 c. 2	<p>Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell'ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 1.....</p>	DTEC	Per quanto applicabile all'attività sanitaria	

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
Titolo III Attrezzature di Lavoro e DPI				
70 c. 1	Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.	DIC DIR81	Garantire che le attrezzature di propria competenza poste a disposizione di tutti i lavoratori dell'Azienda siano conformi	RSPP
70 c. 2	Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.	DIR81 DIC	Garantire che le attrezzature di propria competenza poste a disposizione di tutti i lavoratori dell'Azienda siano conformi	RSPP
71 c. 1	Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.	DIC DIR81	Garantire che le attrezzature di propria competenza poste a disposizione di tutti i lavoratori dell'Azienda siano conformi	RSPP
71 c. 2	All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.	DIC DIR81	Garantire che le attrezzature di propria competenza poste a disposizione di tutti i lavoratori dell'Azienda siano conformi	RSPP

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
71 c. 2	All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.	DIC	Garantire che le attrezzature di propria competenza poste a disposizione di tutti i lavoratori dell'Azienda siano conformi	RSPP
		DIR81		
71 c. 3	Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP
71 c. 4	Prendere le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z); b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.	DTEC	Garantire che le attrezzature di propria competenza poste a disposizione di tutti i lavoratori dell'Azienda siano rispettati i punti a e b a esclusione del punto a)1) per quanto concerne l'utilizzo	RSPP
		DIR81		
71 c. 6	Prendere le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.	DIC DIR81	Garantire che il posto di lavoro di tutti i lavoratori dell'azienda presenti i necessari requisiti di sicurezza Garantire che la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presenti di sicurezza risponda ai principi dell'ergonomia per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze.	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
71 c. 7	Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP
71 c. 8	Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.	DTEC	Per tutte le attrezzature interessate di propria competenza	RSPP
		DIR81		

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
71 c. 9	I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.	DIC DIR81	Per tutte le attrezzature interessate di propria competenza	RSPP
71 c. 11	Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL..... Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.	DIC DIR81	Per tutte le attrezzature interessate di propria competenza	RSPP
72 c. 1	Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V	DIR81	Riscontrare il possesso delle necessarie attestazioni per le attrezzature interessate di propria competenza	RSPP
72 c. 2	Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.	DIR81	Riscontrare il possesso delle necessarie attestazioni per le attrezzature interessate di propria competenza	RSPP

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
82 c. 1	<p>È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;</p> <p>b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;</p> <p>c) per sistemi di II e III categoria purchè:</p> <p>1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;</p> <p>2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.</p>	<p>DTEC</p> <hr/> <p>DIR81</p>	<p>Per gli impianti di propria competenza</p>	<p>RSPP</p>
83 c. 1	<p>Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.</p>	<p>DTEC</p> <hr/> <p>DIR81</p>	<p>Per gli impianti di propria competenza</p>	<p>RSPP</p>
85 c. 1	<p>Provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi</p>	<p>DTEC</p> <hr/> <p>DIR81</p>	<p>Per tutti gli edifici aziendali</p>	<p>RSPP</p>

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
86 c. 3	L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.	DTEC DIR81	Per tutti gli edifici aziendali con impianti interessati	RSPP
Titolo IV Cantieri Temporanei e Mobili				
Da 88 a 160	Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili	DTEC RUP	Per quanto applicabile all'Azienda in relazione ai singoli articoli	RSPP
Titolo V Segnaletica di Salute e Sicurezza				
163 c. 1	Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.	DTEC		RSPP
164 c. 1a	Provvedere affinché: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;	DIR81 DPROG	Per tutti i lavoratori e i RLS alle proprie dipendenze sotto il coordinamento e le direttive di DPROG	RSPP
164 c. 1b	Provvedere affinché i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.	DIR81	Per tutti i lavoratori e i RLS alle proprie dipendenze sotto il coordinamento e le direttive di DPROG	RSPP
Titolo VI Movimentazione Manuale dei Carichi				
168 c. 1	Adottare le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
168 c. 2	Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione ...; c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio 3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP MC
169 c. 1a	Tenendo conto dell'allegato XXXIII, fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze sotto il coordinamento e le direttive di DPROG	RSPP MC
169 c. 1b	Tenendo conto dell'ALLEGATO XXXIII assicurare ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze sotto il coordinamento e le direttive di DPROG	RSPP MC
Titolo VII Attrezzature Munite di Videoterminale				
174 c. 2	Adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze sotto il coordinamento e le direttive di DINF	RSPP MC
174 c. 3	Organizzare e predisporre i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze sotto il coordinamento e le direttive di DINF	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
175 c. 1	Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze sotto il coordinamento e le direttive di DINF	RSPP MC
176 c. 1	I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico	DIR81 D. Lgs. 81/	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze sotto il coordinamento e le direttive di DINF e Medico Competente	RSPP MC
176 c. 3	Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze sotto il coordinamento e le direttive di DINF	MC
176 c. 5	Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze sotto il coordinamento e le direttive di DINF	MC
177 c. 1	In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell'attività; 3) la protezione degli occhi e della vista; b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze sotto il coordinamento e le direttive di DINF	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
Titolo VIII Agenti Fisici				
182 c. 2	In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze Con il soccorso di Specialisti anche esterni	RSPP MC
184 c. 1	Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione; g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze Con il concorso e il coordinamento di DPROG. Con il soccorso di Specialisti anche esterni	RSPP MC
185 c. 1	La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze Con il concorso e il coordinamento di DPROG. Con il soccorso di Specialisti anche esterni	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
185 c. 2	Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze Secondo le indicazioni del Medico Competente	MC
190 c. 2	Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP
190 c. 3	I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP
192 c. 2	Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
193 c. 1	In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP
195 c. 1	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze con il supporto e coordinamento di DPROG	RSPP MC
197 c. 3	La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze Attraverso le indicazioni prescrittive del Medico competente	MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
202	<p>Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201; c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui e' responsabile; h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.</p>	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze Anche col necessario supporto di specialisti del settore	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
203	<p>Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue: a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;</p> <p>c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI; e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro; f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione e' stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.</p>	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze anche con il supporto di specialisti esterni che certifichino i dati	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
205 c. 4	La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze Secondo le prescrizioni del Medico Competente	MC
209 c. 2	A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP MC
209 c. 4	Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi effetto indiretto quale: 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT; 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche; h) sorgenti multiple di esposizione; i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze anche con la consulenza di specialisti esterni	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
210 c. 1	<p>A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare: a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici; b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere; c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute; d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.</p>	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze anche con consulenza specialistica esterna; da coinvolgere RUP	RSPP MC
210 c. 2	<p>I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse e' limitato laddove cio' sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.</p>	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze anche con consulenza specialistica esterna	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
210 c. 3	In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché, ..., i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le causee adegua le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze anche col supporto di specialisti esterni	RSPP MC
217 c. 1	Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare: a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere; c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze anche col supporto di specialisti esterni	RSPP MC
217 c. 2	In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse e' limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze anche col supporto di specialisti esterni	RSPP MC
217 c. 3	Adattare le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze anche col supporto di specialisti esterni	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
Titolo IX Sostanze Pericolose				
223 c. 1	Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: a) le loro proprietà pericolose; b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; c) il livello, il modo e la durata della esposizione; d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX; f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche col supporto di esperti esterni	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze anche col supporto di specialisti esterni
223 c. 2	Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche col supporto di esperti esterni	
223 c. 3	Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza	

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
225		DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche col supporto di esperti esterni	RSPP MC
<p style="text-align: center;">Articolo 225</p> <p>Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230. 2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e' riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.</p> <p>. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili. 5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare: a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. 6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive. 7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni. 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.</p>				

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
226		DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche col supporto di esperti esterni	RSPP MC
<p style="text-align: center;">Articolo 226</p> <p>Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. 2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima. 3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala. 4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza. 5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite: a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.</p>				

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
227 c. 1	Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze con il supporto e coordinamento di DPROG	RSPP MC
227 c. 2	Assicurare che le informazioni siano: a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze con il supporto e coordinamento di DPROG	RSPP MC
227 c. 3	Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.	DIR81 DTEC		RSPP MC
228 c. 1	Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
228 c. 3	In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività: a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche con la consulenza di esperti esterni	
228 c. 4	Fermo restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche con la consulenza di esperti esterni	RSPP MC
228 c. 5	Per effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale [(N.d.R.: vedi note)] che la rilascia sentito il Ministero della salute [(N.d.R.: vedi note)] e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della richiesta di deroga; b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente; c) il numero dei lavoratori addetti; d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi; e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche con la consulenza di esperti esterni	RSPP MC
229 c. 1	Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.	MC		RSPP

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
229 c. 2	La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.	MC		
229 c. 3	Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.	MC	Per tutti i lavoratori soggetti anche con la consulenza di esperti esterni	RSPP
229 c. 5	Su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche con la consulenza di esperti esterni	MC
229 c. 7	Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 223; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche con la consulenza di esperti esterni	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
235	Evitare o ridurre l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche con la consulenza di esperti esterni	RSPP MC
236 c. 3	In relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza	RSPP MC
237		DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche con la consulenza di esperti esterni	RSPP MC

Articolo 237

Il datore di lavoro: a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale; d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo; e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile; i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
238 c. 1	a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche con la consulenza di esperti esterni	RSPP MC
239 c. 1	Fornire ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze con il supporto e coordinamento di DPROG	RSPP MC
239 c. 2	Assicurare ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze con il supporto e coordinamento di DPROG	RSPP MC
239 c. 4	Provvedere inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche con la consulenza di esperti esterni	RSPP MC
240 c. 1	Qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche con la consulenza di esperti esterni	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
240 c. 2	I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione e ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata al tempo strettamente necessario.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP MC
240 c. 3	Comunicare senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.		Obbligo conservato al Datore di Lavoro	RSPP MC
241	Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche con la consulenza di esperti esterni	RSPP (vincolante) MC (vincolante) RSPP MC
242 c. 1	I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.	MC	Per tutti i lavoratori soggetti	
242 c. 2	Adottare misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.	DIR81	Su prescrizione del MC	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
242 c. 5b	A seguito dell'informazione di cui al comma 4 effettuare: ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza anche con la consulenza di esperti esterni	RSPP MC
243 c. 3	Comunicare ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	MC
243 c. 4	In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'articolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso	MC	Per tutti i lavoratori soggetti	MC
243 c. 5	In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.		Obbligo conservato al Datore di Lavoro	MC
243 c. 6	Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.	DIR81	Obbligo conservato al Datore di Lavoro	MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
243 c. 8	In caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7: a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1; c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.		Obbligo conservato al Datore di Lavoro	MC
Da 246 a 265	Titolo IX - Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto	DTEC	Per quanto applicabile all'Azienda in relazione ai singoli articoli. Se del caso occorre procedere alla nomina del "Responsabile Gestione Amianto" previsto in normativa	RSPP MC
		RUP		
Titolo X Esposizione ad Agenti Biologici				
269 c. 1	Il Datore di Lavoro, per esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori: a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare; b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.		Obbligo conservato al Datore di Lavoro	RSPP MC
269 c. 2	Chi è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.		Obbligo conservato al datore di Lavoro	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
269 c. 3	Inviare una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.		Obbligo conservato al datore di Lavoro	RSPP MC
270 c. 1	Chi intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e Politiche Sociali.		Obbligo conservato al datore di Lavoro	RSPP MC
270 c. 4	Chi è in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero del lavoro, della salute e Politiche Sociali di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.		Obbligo conservato al datore di Lavoro	RSPP MC
271 c. 2	Applicare i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.	DIR81	Per tutte le attività soggette di propria competenza	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
272	<p>In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati; g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale; h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.</p>	DIR81	Per tutte le attività soggette di propria competenza	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
273 c. 1	In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva; d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.	DIR81	Per tutte le attività soggette di propria competenza	RSPP MC
273 c. 2	Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.	DIR81	Per tutte le attività soggette di propria competenza	
274 c. 2	In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati	DIR81	Per tutte le attività soggette di propria competenza	RSPP MC
274 c. 3	Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell' allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro soggetti di propria competenza	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
275	<p>Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XLVII.2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito: a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2; b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3; c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. 5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.</p>	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza interessati all'argomento	RSPP MC
277 c.1	<p>Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.</p>	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza	RSPP MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
277 c. 2	Informare al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.		Obbligo conservato al Datore di Lavoro	RSPP MC
278 c. 1	Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP MC
278 c. 2	Assicurare ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze con il supporto e coordinamento di DPROG	RSPP MC
278 c. 3	L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze con il supporto e coordinamento di DPROG	RSPP MC
279 c. 1	Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.	Medico Competente	Per tutti i lavoratori alle soggetti	DIR81

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
279 c. 2	Su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	MC
280 c. 1	I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.		Obbligo conservato al Datore di Lavoro	MC
280 c. 2	Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.		Obbligo conservato al Datore di Lavoro che nomina RSPP per la conservazione	MC

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
280 c. 3	<p>a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPEL e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;</p> <p>b) comunica all'ISPEL e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;</p> <p>c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPEL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;</p> <p>d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPEL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;</p>		<p>Obbligo conservato al Datore di Lavoro che può incaricare il Responsabile del Personale</p>	<p>MC</p>

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
280 c. 4	Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPEL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.	Medico Competente	Per tutti i lavoratori interessati	
Titolo X Bis Protezione da Ferite in ambito e Sanitario				
286 quater		DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	RSPP MC
<p style="text-align: center;">Art. 286 quater</p> <p>1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare:</p> <p>a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;</p> <p>b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori dall'ambiente di lavoro;</p> <p>c) a creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all'elaborazione delle politiche globali di prevenzione;</p> <p>d) a non sopprimere mai inesistente un rischio, applicando nell'adozione delle misure di prevenzione un ordine di priorità rispondente ai principi generali dell'articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3 , 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instaurando un'appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un'azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti;</p> <p>f) a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati;</p> <p>g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche.</p>				

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
286 quinquies	<p>1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.</p> <p>2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati.</p>	DIR81 MC RSPP	Per tutti i lavoratori soggetti	MC

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">286 sexies c 1 lettere a-f</p>	<p>. Qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:</p> <p>a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l'efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;</p> <p>b) eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario;</p> <p>c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza;</p> <p>d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture;</p> <p>e) sorveglianza sanitaria;</p> <p>f) effettuazione di formazione in ordine a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza; 2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione; 3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio. 	<p>DIR81</p>	<p>Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze con la consulenza e le indicazioni di DPROG</p>	<p>MC RSPP</p>
---	---	--------------	---	--------------------

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
286 sexies c 1 lettere g-h	<p>1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo 286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate:</p> <p>g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all'esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro;</p> <p>h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per:</p> <p>1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l'assistenza psicologica;</p> <p>2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore.</p>	DIR81	Per tutti i lavoratori alle proprie dipendenze	MC

Titolo XI Protezione da Atmosfere Esplosive				
Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
289 c. 2	Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve: a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive; b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.	DIR81		RSPP
		DTEC		
291 c. 1	Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché: a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.	DIR81		RSPP
		DTEC		

Art.	Obbligo normativo	Dirigente	Note	Supporto
292 c. 2	Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che e' responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.	DIR81	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza	RSPP MC
293 c. 1	Ripartire in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.	DIR81 DTEC		RSPP
293 c. 2	Assicurare che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.	DIR81 DTEC		RSPP
296 c. 1	Provvedere affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.	DIR81 DTEC		RSPP

Matrice delle responsabilità dei Preposti

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
19 c. 1a	In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;	Preposto	Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
19 c. 1b	In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;	Preposto	Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
19 c. 1c	In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;	Preposto	Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
19 c. 1d	In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;	Preposto	Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
19 c. 1e	In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;	Preposto	Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
19 c. 1f	In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;	Preposto	Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
19 c. 1g	In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.	Preposto	Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
118 - 152	Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI artt. 118/3,5; 121; 123; 136/5,6; 137/1; 140/3,6,145/1,2; 152/2;	Preposto	Responsabilità sussistenti se ed in quanto applicabili ai soli preposti del RUP	RSPP MC
163 c. 1	Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
164 c. 1a	Il datore di lavoro provvede affinché: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
168 c. 1	Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
168 c. 2	Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare: a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII; c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
169 c. 1a	Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
174 c. 1a	Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi;	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
174 c. 2	Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
174 c. 3	Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
175 c. 1	Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
225		Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
<p style="text-align: center;">Articolo 225</p> <p>Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230. 2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e' riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali. 3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione. 4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili. 5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare: a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili. 6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive. 7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni. 8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.</p>				

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
226		Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
<p>Articolo 226</p> <p>Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. 2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima. 3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala. 4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza. 5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite: a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo. 6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.</p>				
228 c. 1	Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
228 c. 3	In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività: a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
228 c. 4	Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.	Preposto		RSPP MC
228 c. 5	Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale [(N.d.R.: vedi note)] che la rilascia sentito il Ministero della salute [(N.d.R.: vedi note)] e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione e' corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della richiesta di deroga; b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente; c) il numero dei lavoratori addetti; d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi; e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
229 c. 1	Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
229 c. 2	La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
229 c. 3	Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
229 c. 5	Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
235	<p>Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. 3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.</p>	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
236 c. 3	<p>Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.</p>	Preposto		RSPP MC

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
237		Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
<p>Articolo 237</p> <p>Il datore di lavoro: a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette; b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree e' fatto divieto di fumare; c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi e' emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non e' tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale; d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo; e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile; i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.</p>				
238 c. 1	Il datore di lavoro: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
239 c. 1	Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
239 c. 4	Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
240 c. 1	Qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
240 c. 2	I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
241	Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali e' prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni. 2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti e' in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
242 c. 1	I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
242 c. 2	Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
271 c. 2	Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
272	<p>In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. 2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; c) progetta adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati; g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale; h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.</p>	Preposto	<p>La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte</p>	<p>RSPP MC</p>

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
273 c. 1	In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva; d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
274 c. 2	In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
274 c. 3	Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell' allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
275	<p>Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XLVII. 2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito: a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2; b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3; c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4. 3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento. 4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento. 5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento elevate.</p>	Preposto	<p>La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte</p>	<p>RSPP MC</p>

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
276	<p>1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all' ALLEGATO XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell' ALLEGATO XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.</p> <p>2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.</p>	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
278 c. 1	<p>Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:</p> <p>a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego; e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.</p>	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
278 c. 4	<p>Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.</p>	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC

Art.	Articolo ed obbligo	Preposto	Note	Supporto
279 c. 1	Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
279 c. 2	Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.	Preposto	La responsabilità viene attribuita in applicazione dell'art. 19. Assumono questa responsabilità anche tutti coloro che, per il principio di effettività, in ragione delle competenze professionali, esercitano le funzioni descritte	RSPP MC
289 c. 2	Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve: a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive; b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.	Preposto		RSPP
291 c. 1	Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché: a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza; b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.	Preposto		RSPP

Art.	Obbligo normativo	Preposto	Note	Supporto
292 c. 2	Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che e' responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.	Preposto	Per tutti i luoghi di lavoro di propria competenza	RSPP MC
293 c. 2	Assicurare che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.	Preposto		RSPP
296 c. 1	Provvedere affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.	Preposto		RSPP